

N. 1075-1341-1388-2677-4326-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## I COMMISSIONE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **ROSSI** di **MONTELERA**

*Presentata il 17 luglio 1987*

Abrogazione della XIII disposizione transitoria  
della Costituzione

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STERPA, SERRENTINO**

*Presentata il 5 agosto 1987*

Abrogazione dei commi primo e secondo  
della XIII disposizione transitoria della Costituzione

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGGI, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TREMAGLIA, VALENSISE**

*Presentata il 6 agosto 1987*

Abrogazione della XII e XIII disposizione transitoria  
della Costituzione

**d'iniziativa del deputato CAMBER**

*Presentata l'11 maggio 1988*

—

Abrogazione dei commi primo e secondo  
della XIII disposizione transitoria della Costituzione

—————

**d'iniziativa del deputato EBNER**

*Presentata l'8 novembre 1989*

—

Abrogazione dei commi primo e secondo e modifica del  
comma terzo della XIII disposizione transitoria della Co-  
stituzione

—————

(Relatore: **Giulio CAMBER**)

**TESTO**  
**DELLA PROPOSTA DI LEGGE**  
**COSTITUZIONALE N. 1075**

—

**ART. 1.**

1. La XIII disposizione transitoria della Costituzione è abrogata.

**TESTO**  
**DELLA COMMISSIONE**

—

**ART. 1.**

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione sono abrogati.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

**N. 1341**

—

ART. 1.

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione sono abrogati.

**N. 1388**

—

**ART. 1.**

1. Le disposizioni transitorie XII e XIII della Costituzione cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

**N. 2677**

—

**ART. 1.**

1. Sono abrogati i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.

**N. 4326**

—

**ART. 1.**

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione sono abrogati.

**ART. 2.**

1. Il comma terzo della XIII disposizione transitoria della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono restituiti ai legittimi eredi i beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, avvocati allo Stato ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**ART. 3.**

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.